

Allegato 1 alla delibera di C.C.

n. 25 del

28 MAR. 2015

COMUNE DI UZZANO

(Provincia di Pistoia)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI  
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER STRANIERI, APOLIDI E  
NOMADI**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno \_\_\_\_\_ del  
mese di \_\_\_\_\_ in Uzzano, nella sede comunale posta

in S. Lucia Uzzanese, Piazza Unità D'Italia n. 1,-----

TRA I COMUNI DI: -----

**UZZANO**, rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in Uzzano via  
n., nella sua qualità di \_\_\_\_\_, il/la quale interviene nella presente

Convenzione in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di  
Uzzano, Deliberazione C.C. n. del \_\_\_\_\_ (C.F. - P.I. 00328540471);-----

**BUGGIANO**, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a Buggiano, nella sua  
qualità di responsabile del Settore Servizi, il/la quale interviene nella  
presente Convenzione in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del  
Comune di Buggiano, Deliberazione C.C. n. del \_\_\_\_\_ (C.F. - P.I.  
00361500473);-----

**CHIESINA UZZANESE**, rappresentato da \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a  
Chiesina Uzzanese, nella sua qualità di responsabile del Settore Servizi, il/la  
quale interviene nella presente Convenzione in nome e per conto e  
nell'interesse esclusivo del Comune di Chiesina Uzzanese, Deliberazione  
C.C. n. del \_\_\_\_\_ (C.F. - P.I. 00335800470);-----

**LAMPORECCHIO**, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a  
Lamporecchio, nella sua qualità di responsabile del \_\_\_\_\_ il/la quale interviene

nella presente Convenzione in nome e per conto e nell'interesse esclusivo  
del Comune di Lamporecchio, Deliberazione C.C. n. del (C.F. – P.I.  
00300620473);-----

**LARCIANO**, rappresentato da , nato/a a il , ivi residente, la quale interviene  
nella presente Convenzione nella sua qualità di Responsabile, in nome e per  
conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Larciano, Deliberazione C.C.  
n. del (C.F. – P.I. 00180870479);-----

**MASSA E COZZILE**, rappresentato da , nato/a a il , residente a Massa e  
Cozzile, responsabile dei Servizi , il/la quale interviene nella presente  
Convenzione in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di  
Massa e Cozzile, Deliberazione C.C. n. del (C.F. – P.I. 00356350470);-----

**MONSUMMANO TERME**, rappresentato da nato/a a il , Dirigente  
Settore Servizi , il/la quale interviene nella presente Convenzione in nome  
e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Monsummano Terme,  
Deliberazione C.C. n. del (C.F. P.I. 81004760476);-----

**PIEVE A NIEVOLE**, rappresentato dal nato/a a il , Responsabile del Settore  
, la quale interviene nella presente Convenzione non in proprio ma in nome e  
per conto esclusivo del Comune di Pieve a Nievole – Deliberazione C.C. n.  
del (C.F. P.I. 00127640472);-----

**PONTE BUGGIANESE**, rappresentato dal , nato/a a () il , residente a Ponte  
Buggianese, responsabile dei Servizi la quale interviene nella presente  
Convenzione in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di  
Ponte Buggianese , Deliberazione C.C. n. del (C.F. – P.I. 81002720472);----

#### **PREMESSO CHE**

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo. 267 del 18/08/00, al fine di svolgere in modo

coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni prevedendo la delega di funzioni, da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;-----

-la presente Convenzione ha lo scopo di implementare, nell'ambito territoriale dei Comuni sopra generalizzati, i servizi di accoglienza ed integrazione per stranieri, apolidi o nomadi attraverso la gestione di una rete comune di sportelli informativi che garantiscano l'omogeneità di servizi in Valdinievole.-----

**Art. 1 Oggetto della Convenzione-----**

1. I Comuni sopraelencati, con la presente Convenzione, stabiliscono di gestire in forma associata i servizi di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello minimo di integrazione) e cioè le funzioni comunali relative ai servizi di espletamento delle pratiche burocratiche al fine di favorire l'accoglienza e l'integrazione sociale.-----

2. I servizi oggetto della presente gestione associata vengono effettuati o promossi sul territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati anche in forme diversificate.-----

**Art. 2 Enti partecipanti alla gestione associata e Ente responsabile della gestione-----**

1. La gestione in forma associata dei servizi di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi viene esercitata mediante l'individuazione di un Ente Capofila che ai fini organizzativi viene indicato il Comune di Uzzano, considerato a tal fine ente delegato della gestione del servizio associato, e opera secondo le norme della presente Convenzione.-----

**Art. 3 Finalità**-----

Con la presente Convenzione le amministrazioni stipulanti intendono perseguire gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione, del miglioramento dei servizi e della loro distribuzione ottimale sul territorio sulla base delle economie realizzate. I Comuni associati perseguono altresì l'obiettivo della valorizzazione e dello sviluppo delle professionalità degli operatori.-----

**Art. 4 Procedimenti di competenza dell'Ente Capo fila**-----

1. L'Ente Capo fila, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1, svolge tutte le competenze amministrative e tutte le attività attinenti i servizi e con capacità di rappresentanza della gestione associata nei confronti dei terzi.

**Art. 5 Funzioni, attività e servizi conferiti**-----

1. La gestione associata comprende lo svolgimento delle funzioni amministrative per favorire l'integrazione di stranieri, apolidi o nomadi con la possibilità di attuare le seguenti attività:-----

- gestione dei centri di ascolto;-----
- organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiana;-----
- gestione di attività sociali e culturali di educazione alla multiculturalità;-----
- attività di indirizzo e orientamento nel settore relativo agli interventi del sostegno abitativo;-----
- la gestione di servizi eventualmente previsti dalla programmazione locale;---
- la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni, per i servizi che sono attivati o realizzati mediante affidamenti a terzi;-----
- il reperimento delle risorse per renderle disponibili ai singoli Comuni;-----
- lo svolgimento di tutte le ulteriori funzioni connesse che i Comuni vorranno

demandare alla gestione associata.-----

2. La gestione associata dei servizi , che deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che i servizi stessi presenti, ovvero promossi nel territorio, siano svolti in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati i relativi punti di informazione.-----

Il Comune Capo fila, previo accordo fra i Comuni associati, si avvale del personale dipendente dei Comuni stessi, ovvero di personale esterno all'uopo incaricato, con riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni.-----

Nessuna delle attività previste dalla presente Convenzione resta nella competenza dei singoli Comuni.-----

#### **Art.6 Indirizzi per lo svolgimento delle funzioni**-----

Lo svolgimento dei servizi di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi di cui alla presente Convenzione è organizzato d'intesa fra i Comuni associati.

#### **Art. 7 Compiti dell'Ente Capo fila**-----

1. L'Ente Capo fila ha il compito di:-----

- predisporre il programma di attività ed il piano di lavoro (compresa la proposta di bilancio) da approvarsi da parte degli Enti aderenti;

- recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;-----

- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni associate.-----

#### **Art. 8 Decorrenza e durata della Convenzione** -----

1. La presente Convenzione ha validità quinquennale dalla data di firma di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono prima della scadenza del quinquennio.-----

2. E' possibile recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.-----

3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti a carattere pluriennale o permanente.

4. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.-----

5. E' istituita la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni associati.-----

La conferenza stessa determina le modalità ed i tempi per il suo funzionamento.-----

Alla Conferenza dei Sindaci è affidata la risoluzione di problematiche attinenti allo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della Convenzione.-----

**Art. 9 Costi di partecipazione**-----

Il costo totale del servizio deriverà dalla sommatoria dei costi a carico dei singoli Comuni aderenti alla Convenzione.-----

Per il funzionamento della gestione associata gli Enti iscrivono annualmente nei propri bilanci di previsione tali somme di rispettiva competenza, necessarie per la realizzazione dei servizi di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi.-----

Tali somme saranno erogate all'Ente Capo fila che provvederà alla liquidazione periodica delle cifre totali derivanti dal servizio alla ditta/società/cooperativa esecutrice, dietro presentazione di rendicontazione e

regolare fattura.-----

Ogni Comune mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari per i punti di informazione sui servizi presenti nel territorio ovvero per i punti informativi dislocati sul proprio territorio.-----

Ogni singolo Ente, in propria autonomia, deciderà l'importo del rimborso dovuto dall'utente per ogni singola prestazione erogata presso il proprio sportello ed incasserà detto importo direttamente sul proprio bilancio.-----

L'Ente capo fila provvede alla individuazione dell'Ente gestore degli sportelli informativi con aggiudicazione nelle forme di legge.-----

I Comuni aderenti alla presente Convenzione stabiliranno con propria deliberazione di Giunta Comunale la quantità di ore che vorranno garantire per il servizio e per tutta la durata della Convenzione, e la comunicheranno all'Ente Capo fila che in base alla totalità delle ore derivanti da tutti i Comuni provvederà alla effettuazione dell'affidamento.-----

Il pagamento da parte di ogni singolo Comune sarà quindi proporzionato alle ore di servizio richieste ed effettuate, alle quali saranno applicati i costi derivanti dalla procedura di affidamento.-----

**Art. 10 Disposizioni di rinvio**-----

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.-----

**Art. 11 Esenzioni per bollo e registrazione**-----

Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-----

L'atto che si compone di n. 8 pagine viene letto, approvato e sottoscritto da

tutte le parti contraenti.-----

COMUNE DI UZZANO

COMUNE DI BUGGIANO

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COMUNE DI LAMPORECCHIO

COMUNE DI LARCIANO

COMUNE DI MASSA E COZZILE

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE